

Oggetto: Audizione dei rappresentanti del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) presso la Commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII) della Camera dei Deputati – 5 febbraio 2020.

CONSIDERAZIONI SPECIFICHE

La maggior parte delle modifiche apportate al Decreto Legislativo n. 183 del 15/11/2017 sono condivisibili.

Tuttavia, si ritiene di dover segnalare le criticità sotto riportate.

- Articolo 271 comma 17:
“In caso di impianti previsti dall’articolo 272, comma 1, i controlli ed i monitoraggi hanno ad oggetto le sostanze ed i parametri in relazione ai quali la normativa statale o regionale stabilisce valori limite di emissione o prescrizioni applicabili a tali impianti”.
A questo riguardo è opportuno specificare che gli impianti previsti dall’articolo 272 comma 1 sono impianti in deroga; non si comprende quindi come possano essere soggetti a controlli e monitoraggi per le sostanze ed i parametri in relazione ai quali la normativa statale o regionale stabilisce valori limite di emissione o prescrizioni. Con l’attuale formulazione sembrerebbe che gli impianti in deroga siano soggetti a maggiori controlli rispetto a quelli, non in deroga, cui si fa riferimento nel primo periodo aggiunto al comma 17 (inizio capoverso).
- Articolo 271 comma 20:
“Le difficoltà accertate nel monitoraggio di competenza del gestore devono essere da costui specificamente comunicate all’autorità competente e all’autorità competente per il controllo entro 24 ore dall’accertamento”.
Sarebbe opportuno specificare che, per i monitoraggi non in continuo, le 24 ore devono decorrere dal momento della ricezione dell’esito delle analisi, ovvero che l’“accertamento” è da intendere come “ricezione di rapporto di prova”.
- Articolo 273-bis comma 10 lettera q-bis e comma 10-bis:
“q-bis) impianti di combustione aventi potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW per effetto delle norme di aggregazione previste dall’articolo 270 o dall’articolo 272, comma 1, salvo il caso in cui sia previsto l’effettivo convogliamento a punti di emissione comuni”
“10-bis. Agli impianti previsto dal comma 10, lettera q-bis, si applicano i valori limite di emissione specificatamente previsti dal presente decreto per gli impianti aventi potenza termica nominale inferiore a 1 MW e le norme sui controlli previste dall’articolo 272, comma 1-bis.
Il non considerare gli impianti come aggregati può avere senso, ad esempio, per la valutazione di efficacia di misure impiantistiche; tuttavia, se si ragiona in termini di impatto sulla qualità dell’aria l’aggregazione dovrebbe essere presa in considerazione.
- Articolo 294, allegato IV, parte I, kk-sexies:

“turbine a gas e motori a gas usati su piattaforme off-shore, inclusi gruppi elettrogeni e gruppi elettrogeni di cogenerazione, di potenza termica nominale inferiore a 3 MW se alimentati a metano o a GPL, inferiore o uguale a 3 MW se alimentati a biogas”

Andrebbe modificato in: “turbine a gas e motori a gas, esclusivamente quando usati su piattaforme off-shore”, onde evitare che la frase si possa erroneamente interpretare come un riferimento a tutti gli impianti di questo tipo. Inoltre, la presenza di alimentazione a biogas su piattaforme offshore risulta questionabile.

- Articolo 294, allegato VI, paragrafo 2.3:

“Nel caso in cui i metodi di campionamento individuati nell’autorizzazione prevedano, per specifiche sostanze, un periodo minimo di campionamento superiore alle tre ore, l’autorizzazione può stabilire di utilizzare un unico campione ai fini della valutazione della conformità delle emissioni ai valori limite”.

Si ritiene che il prelievo di un campione unico non consenta di valutare l’accuratezza della misura e che sia quindi necessario mantenere il numero di almeno tre campionamenti anche per i casi in cui la durata della singola misura ecceda le tre ore. Per definire efficacemente periodo di osservazione, durata di campionamento, tipo di campionamento e numero di campionamenti da effettuate ci si può riferire al metodo UNICHIM n. 158.

CONSIDERAZIONI GENERALI

Sarebbe utile che nell’Allegato VI della parte V del D. Lgs. venisse fatta menzione dei metodi analitici da prendere a riferimento sia per la determinazione discontinue che per quelle in continuo. Inoltre, sarebbe opportuno identificare quali sono i metodi di riferimento per la garanzia di qualità dei dati per i sistemi di monitoraggio in continuo. Nel testo dell’Allegato VI (paragrafo 3.1 lettera d) viene menzionata la norma UNIEN14181, dove vengono descritte le procedure da applicare per la garanzia di qualità dei dati, ma non viene specificato l’anno dell’ultima revisione di tale norma (2015).

Si raccomanda l’adeguamento dei limiti di emissione riportati in Allegato I, che sono fermi al D.M. 12 luglio 1990 e che necessitano di urgente revisione in considerazione del fatto che la classificazione di pericolosità (cancerogenicità, mutagenicità) di molti dei parametri è nel frattempo variata ed è divenuta più stringente.

Sarebbe opportuno che a livello nazionale ci fosse un riscontro fra i limiti applicati alle emissioni e la sensibilità delle metodiche da utilizzare per la loro determinazione.

Sarebbe opportuno che l’articolo 272 bis, “emissioni odorigene”, venisse ampliato ed opportunamente dettagliato al fine di scongiurare l’attuale confusione interpretativa che si registra a livello regionale, consentire una chiara identificazione delle sorgenti a cui applicare la legislazione, fornire una inequivoca definizione dei valori limite e dei metodi di campionamento ed analisi da applicare.